

**CAMERA DEI DEPUTATI
XIII COMMISSIONE -AGRICOLTURA
AUDIZIONE 14 LUGLIO 2026**

A.C. 2984 approvata dal Senato recante “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”

Premessa

Alleanza delle Cooperative Italiane - Agroalimentare, coordinamento politico che riunisce Confcooperative Agroalimentare e Pesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrolittico, ringrazia il Presidente e tutti i componenti della 13^a Commissione per l'opportunità di partecipare all'audizione sulla proposta AC 2984, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il provvedimento, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di un aggiornamento normativo atteso da anni dal mondo agricolo, zootecnico e venatorio. Accogliamo con favore l'impianto generale del provvedimento, che cerca di coniugare l'esigenza di tutelare la biodiversità con quella, ormai improcrastinabile, di affrontare in maniera strutturale l'impatto crescente della fauna selvatica sulle attività agricole, sull'allevamento e sulla sicurezza delle comunità rurali.

Si esprime apprezzamento per l'impostazione generale del provvedimento, che affianca al principio della protezione della fauna selvatica quello della sua gestione. Si tratta di un passaggio rilevante, in quanto consente di ricondurre la tutela della biodiversità all'interno di un quadro più ampio, fondato su programmazione, prevenzione e controllo.

La gestione della fauna selvatica non si pone in alternativa alla tutela dell'ambiente, ma rappresenta uno strumento necessario per garantire un equilibrio tra conservazione della biodiversità, attività agricola, sicurezza sanitaria e presidio dei territori rurali.

Ruolo degli agricoltori e delle cooperative nella gestione faunistica

La previsione che consente agli imprenditori agricoli, purché muniti di licenza venatoria e adeguatamente formati, di partecipare alle attività di contenimento risulta positiva e risponde a un'esigenza concreta del mondo agricolo e valorizza il ruolo di chi opera stabilmente nei territori, conosce le caratteristiche dei fondi, le dinamiche produttive e le criticità connesse alla presenza della fauna selvatica.

La possibilità di trattenere i capi abbattuti - riferita alla sola specie cinghiale e subordinata alle prescritte verifiche igienico-sanitarie - a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti può rappresentare uno strumento utile, purché non sia considerata sostitutiva di un adeguato sistema pubblico di indennizzo.

Il coinvolgimento degli imprenditori agricoli deve tuttavia essere ricondotto a un quadro pubblico chiaro e coordinato. È pertanto necessario che formazione, autorizzazioni, responsabilità operative, condizioni sanitarie e tracciabilità dei capi abbattuti siano definite secondo criteri uniformi, evitando di porre a carico degli agricoltori oneri impropri o responsabilità non adeguatamente disciplinate.

Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e partecipazione agricola

Si valuta positivamente il rafforzamento del ruolo degli Ambiti territoriali di caccia. In particolare, è condivisibile la previsione che attribuisce agli organismi di gestione compiti di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, nonché di valorizzazione delle sinergie tra attività agricole e venatorie. Si tratta di un profilo rilevante, perché una gestione efficace della fauna selvatica richiede dati aggiornati, conoscenza del territorio e coinvolgimento delle imprese agricole.

Si valuta positivamente la previsione del coinvolgimento delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative nella perimetrazione delle aree di ripopolamento e cattura, riconoscendo il ruolo degli agricoltori come soggetti direttamente interessati dalle scelte di gestione faunistica. Si apprezza, inoltre, la previsione di incentivi economici in favore dei conduttori dei fondi rustici per il miglioramento degli habitat, la differenziazione delle colture e la difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, misure che riconoscono e sostengono la funzione ambientale propria dell'impresa agricola.

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico venatorie

Si valuta positivamente la scelta di consentire la gestione delle aziende faunistico-venatorie in forma d'impresa. La modifica amplia il novero degli enti gestori. Di fatto, si apre questa attività a tutte le forme d'impresa e, tra queste, alle società cooperative e mutualistiche, che possono così coniugare la sostenibilità economica della gestione con la funzione di presidio e di sviluppo dei territori, in particolare nelle aree interne e montane. In questa prospettiva la cooperazione, che opera secondo una logica mutualistica e di servizio alle comunità, rappresenta uno strumento particolarmente coerente con la finalità di manutenzione attiva del territorio.

Si valutano inoltre favorevolmente la durata decennale delle concessioni e la possibilità di conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie, che offrono agli operatori agricoli stabilità e diversificazione delle attività.

Si tratta, peraltro, di uno sviluppo che si colloca in un quadro di adeguate garanzie ambientali, poiché la flessibilità gestionale resta subordinata al parere dell'ISPRA, alla tutela dei periodi di riproduzione e all'acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole.

Indennizzi e ristoro dei danni

La proposta di legge non interviene sul sistema pubblico di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica. L'attuale sistema di ristoro dei danni risulta spesso caratterizzato da procedure lente, disomogenee tra territori e non sempre adeguate all'entità effettiva delle perdite subite. Si ritiene necessario rafforzare i meccanismi di compensazione, prevedendo procedure più semplici, tempi certi e criteri omogenei di valutazione del danno.

Il ristoro dei danni da fauna selvatica deve rappresentare una risposta effettiva al pregiudizio economico subito dall'impresa agricola e non una misura meramente eventuale o simbolica. Sul versante della prevenzione si valuta con favore la più puntuale definizione delle deroghe finalizzate a prevenire i danni alle colture, che resta però complementare, e non sostitutiva, rispetto a un adeguato sistema di ristoro.

Gestione in contesti straordinari ed emergenziali

Il contenimento della fauna selvatica, e in particolare della popolazione di cinghiali, può costituire un presidio essenziale anche ai fini della prevenzione della peste suina africana, che rappresenta una minaccia rilevante per gli allevamenti, per la trasformazione e per l'intera filiera agroalimentare.

Si valuta positivamente la previsione che affida alle Regioni e alle Province autonome l'attuazione e il coordinamento del Piano, ampliando il novero dei soggetti di cui esse possono avvalersi, tra cui anche i proprietari e i conduttori dei fondi nei quali il Piano trova attuazione.

Tale previsione può contribuire a rendere più tempestivi gli interventi nei contesti straordinari ed emergenziali. Resta tuttavia essenziale garantire procedure chiare, coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e piena

attenzione ai profili sanitari e di biosicurezza, soprattutto con riferimento al contenimento della specie cinghiale. Si condivide, in tale prospettiva, il rafforzamento degli strumenti volti a garantire l'ordinato e non ostacolato svolgimento delle attività di controllo previste dai piani, a tutela della loro effettività e degli operatori coinvolti.

Monitoraggio e sostenibilità degli allevamenti

Un'attenzione specifica deve inoltre essere riservata all'impatto di alcune specie protette sugli allevamenti, in particolare nelle aree montane e interne, contesti nei quali la cooperazione è fortemente presente quale unica forma di impresa che garantisce stabilità e continuità della produzione locale, oltre che presidio del territorio. Il tema richiede un approccio equilibrato, nel rispetto della normativa europea e nazionale, ma anche attento alla sostenibilità economica e sociale degli allevamenti estensivi.

Il monitoraggio della fauna selvatica, in particolare degli ungulati, costituisce un presupposto essenziale per ogni politica di gestione. Solo dati certi e aggiornati possono consentire interventi proporzionati, efficaci e coerenti con le esigenze dei territori.

Conclusioni

La riforma della legge n.157/1992, rappresenta un'opportunità da cogliere pienamente per costruire un nuovo equilibrio tra tutela ambientale e produttività. Il provvedimento recepisce alcune esigenze da tempo rappresentate dal mondo agricolo, in particolare in materia di programmazione, coordinamento degli interventi, prevenzione dei danni e riconoscimento del ruolo degli agricoltori.

Resta, tuttavia, necessario rafforzare ulteriormente il testo sul piano degli indennizzi, della biosicurezza e del coinvolgimento delle organizzazioni agricole e cooperative, valorizzando agricoltori e cooperative come presidi attivi del territorio e delle comunità rurali. Si auspica, infine, che l'iter di riforma consolidi il nuovo assetto all'interno del quadro europeo di riferimento, con particolare riguardo alle direttive Habitat e Uccelli, così da assicurare al provvedimento stabilità applicativa e tenuta nel tempo.

Roma, 14 luglio 2026